

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE
*APS Mandrioli - una strada da vivere***



VERBALE 5/2025

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 20.30, presso via di Montegranelli 64 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Mandrioli - una strada da vivere, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Osservazioni RUNTS Emilia Romagna del 10.06.2025
2. Adeguamento del vigente statuto sociale ai requisiti e alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come modificato dal D.lgs n. 105/2018;
3. Vari ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Associazione Sig.ra Danila Scala, e si chiama alle funzioni di Segretaria la Sig.ra. Fabbri Antonella, che accetta. La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 13 soci e regolarmente rappresentati n. 13 soci e così complessivamente n. 26 soci. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, la Presidente comunica che risulta necessario completare il procedimento di iscrizione al RUNTS, che il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 11.02.2025, secondo il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del terzo Settore", modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105. Per tale motivo ha dovuto indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare la richiesta dell'ufficio Regionale RUNTS pervenuta il 10.06 2025 alla casella Pec APSMANDRIOLI@legalmail.it, inerente le modifiche da apportare al vigente Statuto sociale, per adeguarlo ai criteri e alle disposizioni del suddetto codice. Mette ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità.

Successivamente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, dando lettura della proposta di statuto modificato secondo i requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato per ottenere l'iscrizione al RUNTS e totalmente favorevoli alla proposta presentata dalla Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto il cui testo, nella sua riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per trasmettere le integrazioni richieste dall'Ufficio Regionale RUNTS compresa la registrazione del presente atto, per la quale



Associazione di promozione sociale “Mandrioli – una strada da vivere”

Statuto

Art. 1) Denominazione

L'Associazione è denominata “Associazione di promozione sociale Mandrioli – una strada da vivere”.

È utilizzabile la forma abbreviata “Mandrioli – una strada da vivere – APS”.

L'Associazione ha sede legale in Bagno di Romagna. L'eventuale trasferimento della sede all'interno del Comune di Bagno di Romagna viene deciso dall'Assemblea e non comporta modifica dello Statuto.

Art. 2) Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione non ha fini di lucro, tutela i diritti e gli interessi legittimi delle persone associate, persegue finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo, prevalentemente a favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D-Lgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate o delle persone aderenti agli Enti associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

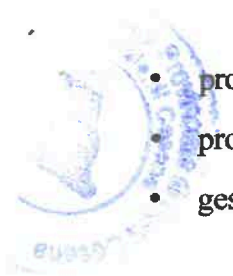
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni che riterrà opportune. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

- svolgere ricerche e studi;
- organizzare conferenze, seminari, escursioni e ogni altro tipo di manifestazione;



- promuovere e curare veicoli di informazione e comunicazione;
- promuovere e curare attività educative;
- gestire luoghi e strutture di ritrovo, ricerca e incontro.

Art. 3) Oggetto e scopo

L'Associazione intende sensibilizzare le amministrazioni pubbliche, le cittadine e i cittadini in merito alle potenzialità e al valore storico e ambientale della strada dei Mandrioli, denominata strada provinciale 142 (SP142) nel versante romagnolo e strada regionale 71 (SR71) nel versante toscano, nonché in merito alle criticità che affliggono il percorso, cercando di individuare soluzioni e collaborando alla messa in atto delle stesse. L'attività dell'Associazione è volta a:

- ottenere la definitiva e completa messa in sicurezza della SP142 e della SR71; – promuovere la conoscenza del patrimonio storico, ambientale e paesaggistico della SP142 e della SR71;
- promuovere il turismo sostenibile verso i borghi e le bellezze naturali del territorio dei Mandrioli;
- collaborare con le istituzioni e le associazioni locali per realizzare obiettivi condivisi.

L'Associazione compie qualsiasi operazione e attività ritenuta opportuna al fine del conseguimento degli scopi associativi, come, ad esempio,:

- l'organizzazione di manifestazioni e attività culturali, ricreative e artistiche;
- la creazione, l'organizzazione e la gestione di contenuti, tramite media tradizionali e online;
- l'organizzazione di eventi e rassegne volti a sensibilizzare il pubblico in merito agli scopi associativi.

Art. 4) Attività diverse

L'Associazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle indicate all'articolo precedente, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017 e delle norme vigenti.

E' demandato al Consiglio direttivo il compito di individuare successivamente tali attività.

Art. 5) Sede

L'Associazione ha sede in Bagno di Romagna – FC, Via San Silvestro Valcava 17.



In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 del presente Statuto, la delibera dell'Assemblea che, eventualmente, modifichi la sede dell'Associazione, è adottata con i quorum ordinari.

Art. 6) Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 7) Adesione all'Associazione

Il numero delle persone associate è illimitato.

Possono associarsi tutte le persone fisiche e giuridiche per qualsiasi ragione coinvolte dalla situazione della SP142 e della SR71 che condividano gli obbiettivi e i valori del presente Statuto.

Sono intesi come persone giuridiche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che possono associarsi a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35, comma 3, D. Lgs. 117/2007.

Al fine di aderire all'Associazione, l'aspirante persona fisica deve presentare, per iscritto, domanda sottoscritta recante indicazione del proprio nome, cognome, codice fiscale, residenza e recapito, nonché l'impegno a versare entro giorni dieci la quota di adesione.

Al fine di aderire all'Associazione, l'aspirante persona giuridica deve presentare, per iscritto, domanda sottoscritta recante indicazione della propria denominazione, sede e nominativo del legale rappresentante e del richiedente munito dei necessari poteri, nonché l'impegno a versare entro giorni dieci la quota di adesione.

In merito alla domanda di adesione decide un componente del Consiglio direttivo, brevemente motivando in caso di diniego.

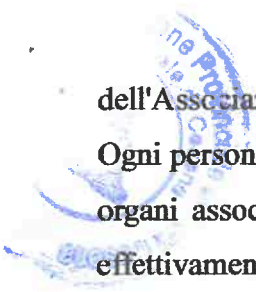
Avverso il diniego alla domanda di adesione, è possibile proporre reclamo al Consiglio direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, con comunicazione scritta spedita alla Presidente o al Presidente. Il Consiglio direttivo, alla prima riunione successiva al reclamo, si pronuncia in via definitiva e inappellabile, con decisione motivata.

Il vincolo associativo è costituito al momento dell'accettazione della domanda di adesione.

Art. 8) Persone associate

Ogni persona associata ha diritto di partecipare e di votare all'Assemblea.

Ogni persona associata ha diritto ad essere informata in merito alle attività e iniziative



dell'Associazione.

Ogni persona associata ha diritto ad essere eletta alle cariche associative. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione svolta.

Ogni persona associata ha diritto di prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

Le persone associate hanno diritto, con richiesta che pervenga da almeno un quinto delle stesse, di fare inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea gli argomenti che ritengano opportuno trattare. Tali argomenti devono essere indicati in maniera specifica.

Ogni persona associata è tenuta all'osservanza degli obbiettivi, dei valori e delle norme del presente Statuto e deve conformarsi a quanto stabilito dagli organi dell'Associazione.

Ogni persona associata deve astenersi dal porre in essere comportamenti o atti incompatibili con la sua appartenenza all'Associazione.

Ogni persona associata è tenuta al pagamento della quota associativa annuale.

Art. 9) Associate onorarie e associati onorari

Il Consiglio direttivo, a maggioranza semplice, può nominare associate onorarie o associati onorari persone fisiche o giuridiche ritenute significative in relazione ai valori associativi, per competenze, meriti, servizi e storia personale.

Le associate onorarie e gli associati onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.

Le associate onorarie e gli associati onorari godono dei diritti e sono tenuti all'osservanza dei doveri derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 10) Recesso dall'Associazione

È diritto di ogni persona associata, mediante dichiarazione scritta e sottoscritta indicante il suo nome, cognome, codice fiscale e residenza, recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso che pervenga da una persona giuridica deve indicarne denominazione, sede e legale rappresentante, e deve essere sottoscritta.

Art. 11) Espulsione dall'Associazione

Il Consiglio direttivo, a maggioranza semplice, può espellere le persone associate che violino le norme del presente Statuto o non si conformino alle decisioni degli organi sociali o, ancora, pongano in essere comportamenti o atti incompatibili con gli obbiettivi e i valori

dell'Associazione, con decisione motivata.

Avverso il provvedimento di espulsione, è possibile proporre reclamo all'Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione, con comunicazione scritta spedita alla Presidente o al Presidente. L'Assemblea, alla prima riunione successiva al reclamo, con decisione motivata, si pronuncia, a maggioranza semplice, in via definitiva e inappellabile. Fino al momento della decisione dell'Assemblea, la persona associata della cui espulsione si discute mantiene i diritti ed è tenuta all'osservanza dei doveri derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 12) Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutte le persone associate.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno entro il 30 Aprile su convocazione della Presidente o del Presidente o del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per iniziativa della Presidente o del Presidente o del Consiglio direttivo, qualora lo ritengano necessario.

L'Assemblea straordinaria si riunisce anche qualora ne faccia richiesta scritta, da indirizzare alla Presidente o al Presidente, un quinto delle persone associate, indicando in maniera specifica gli argomenti da trattare. In tal caso, la Presidente o il Presidente deve convocare l'Assemblea straordinaria entro venti giorni. In mancanza, alla convocazione possono provvedere autonomamente le persone associate che ne hanno fatto richiesta.

La convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, deve essere comunicata alle persone associate almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Le modalità di comunicazione della convocazione dell'Assemblea sono liberamente decise dal Consiglio direttivo.

La convocazione deve indicare in maniera specifica l'ordine del giorno, nonché data, ora e luogo della riunione in prima convocazione e, per il caso in cui la prima convocazione andasse deserta o mancassero i quorum costitutivi, data, ora e luogo della riunione in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve essere fissata un giorno diverso dalla prima.

In caso di comprovata urgenza, la convocazione può essere comunicata alle persone associate sette giorni prima, indicandone il motivo.

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, si riunisce presso la sede dell'Associazione, ovvero in altro luogo che potrà essere di volta in volta comunicato al momento della convocazione.

Al principio di ogni Assemblea viene eletto, a maggioranza semplice delle persone presenti, la Segretaria o il Segretario dell'Assemblea. La Segretaria o il Segretario redige verbale della stessa, dal quale devono risultare la sintesi del dibattito e le delibere adottate. Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dalla Segretaria o dal Segretario e dalla Presidente o dal Presidente o, in caso di sua assenza, dalla Vicepresidente o dal Vicepresidente.

Art. 13) Diritto di voto

Hanno diritto di voto le persone associate in regola con il pagamento della quota di adesione, le associate onorarie e gli associati onorari.

Ogni persona associata, associata onoraria e associato onorario ha diritto ad un solo voto.

La persona associata può farsi rappresentare in assemblea da altra persona associata, previo conferimento di apposita delega scritta e sottoscritta.

È consentito rappresentare per delega non più di tre persone associate, compreso la delegata o il delegato.

Il voto avviene per appello nominale.

Art. 14) Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentate per delega, almeno la metà delle persone associate.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentate per delega, almeno un terzo delle persone associate.

Tanto in prima, quanto in seconda convocazione, sono valide e vincolanti per tutte le persone associate le delibere approvate dalla maggioranza dei presenti.

Qualora debbano essere deliberate eventuali modifiche al presente statuto, è necessaria la presenza di almeno due terzi delle persone associate e il voto della maggioranza di esse.

Qualora debba essere deliberata la sfiducia di uno o più organi associativi, è necessaria la presenza di almeno due terzi delle persone associate e il voto della maggioranza di esse.

Qualora debba essere deliberato l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, con liquidazione e devoluzione del patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni stabilite dallo Statuto o dal Consiglio direttivo.

Art. 15) Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- elegge il Consiglio direttivo;
- elegge, tra i membri del Consiglio direttivo, la Presidente o il Presidente;
- elegge la Tesoriera o il Tesoriere;
- approva il bilancio;
- definisce il programma generale delle attività;
- delibera in merito alla sfiducia di uno o più organi sociali;
- delibera in merito ad ogni altra competenza attribuitale dal presente Statuto;
- delibera in merito ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 16) Presidente

La Presidente o il Presidente sono eletti tra gli associati.

Rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

È mandatario dell'Associazione e ne ha la rappresentanza, tanto di fronte ai terzi, quanto in giudizio.

Può compiere ogni operazione economica e fiscale necessaria al perseguimento degli scopi associativi.

Presiede le Assemblee delle persone associate e le riunioni del Consiglio direttivo.

Pone in essere gli atti di ordinaria amministrazione.

Adempie alle delibere dell'Assemblea delle persone associate.

Assieme al Consiglio direttivo, verifica la correttezza contabile e la trasparenza dei bilanci.

Ha l'uso della firma sociale.

Può delegare parte dei suoi poteri, con procura generale o speciale, ad altri componenti del Consiglio direttivo.

In caso di comprovata necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza, che deve successivamente sottoporre alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non dovesse ratificare tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente la Presidente o il Presidente.

In caso di sua assenza o di suo impedimento, le sue funzioni vengono svolte dalla Tesoriera o dal Tesoriere.

Art. 17) Tesoriera o Tesoriere

La Tesoriera o il Tesoriere sono eletti tra le persone associate.

Rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

È di diritto Vicepresidente dell'Associazione e fa parte del Consiglio direttivo.

Previo consenso, anche informale, della Presidente o del Presidente, può compiere ogni operazione economica e fiscale necessaria al perseguimento degli scopi associativi. Ha, a questo scopo, firma libera e disgiunta dalla Presidente o dal Presidente, per importi il cui limite massimo è definito dal Consiglio direttivo.

Predispose i bilanci con correttezza contabile e trasparenza, tiene e aggiorna i libri contabili.

Tiene, con diligenza, i libri sociali.

Art. 18) Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da tre a sette componenti e ne fanno parte Presidente, Tesoriere/Vicepresidente.

Almeno una delle associate o degli associati fondatori è, di diritto, componente del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo coadiuva e affianca la Presidente o il Presidente nell'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo, salvo casi di comprovata necessità, autorizza la Presidente o il Presidente a compiere gli atti di straordinaria amministrazione.

Singoli componenti del Consiglio direttivo, muniti di procura generale o speciale della Presidente o del Presidente, possono compiere atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo è convocato su iniziativa della Presidente o del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno tre volte l'anno.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice.

I componenti del Consiglio direttivo, singolarmente, possono decidere in merito alle domande di adesione.

Il Consiglio direttivo decide in merito alle espulsioni.

Il Consiglio direttivo verifica la correttezza contabile e la trasparenza dei bilanci predisposti dalla Tesoriera o dal Tesoriere, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea delle persone associate.

Art. 19) Collegio di garanzia

Il Collegio di garanzia vigila sul mantenimento e sul perseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Collegio di garanzia è composto dalla Signora Danila Scala, dalla Signora Milena Bravaccini, dalla Signora Antonella Fabbri, dal Signor Marcello Bravaccini, dal Signor Massimo Schiumarini, dal Signor Stefano Scala e dal Signor Giovanni Del Testa, associate e associati fondatori dell'Associazione.

Il Collegio di garanzia è organo consultivo che può esprimere parere non vincolante in merito alle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio direttivo e della Presidente o del Presidente, qualora siano incompatibili con gli obiettivi e i valori dell'Associazione, con decisione motivata.

Delibera a maggioranza. In caso di parità, il veto si intende apposto.

Si riunisce su iniziativa anche di uno soltanto dei suoi componenti.

Art. 20) Bilanci

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e finisce il 31 Dicembre.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie

Entro il 31 Gennaio la Tesoriera o il Tesoriere deve predisporre il bilancio di esercizio.

Entro il 28 Febbraio il Consiglio direttivo deve verificare la correttezza contabile e la trasparenza del bilancio.

Entro il 30 Aprile di ogni anno il bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea per la relativa approvazione.

Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori alla somma indicata all'art. 14, comma 2, D. Lgs. 117/2017, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

È diritto di ogni persona associata prendere visione dei bilanci.

Art. 21) Finanziamento e patrimonio dell'associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative a carico delle persone associate, il cui importo è stabilito di volta in volta dal Consiglio direttivo, che devono essere versate entro il 31 Maggio di ogni anno;

- b) dalle donazioni;
- c) da eventuali lasciti testamentari;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da attività di raccolta fondi;
- f) da eventuali attività produttive e commerciali marginali;
- g) da eventuali fondi pubblici;
- h) da eventuali attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Le entrate devono obbligatoriamente essere portate ad incremento del patrimonio associativo e non possono, in nessun caso, essere divise fra le persone associate, neanche in forma indiretta.

L'intero patrimonio della Associazione sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche e di utilità sociale.

L'Associazione deve avere un proprio conto corrente.

Le quote associative non possono essere trasferite.

Qualora la qualità di persona associata venisse a mancare, per recesso, espulsione, morte o altra causa, la relativa quota rimane all'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o altri proventi, comunque denominati, alle persone associate, ai lavoratori e alle lavoratrici, agli amministratori e alle amministratrici e, comunque, a qualunque altro soggetto coinvolto dall'Associazione.

Art. 22) Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati e delle associate;
- registro dei volontari e delle volontarie;
- libro dei verbali dell'Assemblea delle persone associate;
- libro dei verbali del Consiglio direttivo.

È diritto di ogni persona associata prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà a renderli disponibili con le modalità ritenute più idonee, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Art. 23) Volontari e volontarie

Sono volontari coloro che prestano, per libera scelta ed in via personale, attività spontanea,

gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto, in favore dell'Associazione.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Ai volontari, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo, possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 24) Lavoratrici e lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratrici o lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, laddove necessario al perseguimento degli scopi indicati all'art. 2 del presente Statuto.

Il numero delle lavoratrici e dei lavoratori non può superare la metà del numero dei volontari o un ventesimo del numero delle persone associate.

Art. 25) Rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile, della Legge delega 106 del 6 Giugno 2016 e del Decreto Legislativo 117 del 3 Luglio 2017, nonché ogni altra legge vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Bagno di Romagna – FC il 25.06.2025

La Presidente Signora Danila Scala

La Segretaria Signora Antonella Fabbri



ALLEGATO N. 1 ALL'ATTO REGISTRATO A CESENA
IL 4 LUG. 2025 AL N. 547 MOD. 3
IL DIRETTORE